

Assicurazione Danni Autovetture

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD S.A. RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: SELLA LEASING PREMIUM – BUSINESS – EXECUTIVE (polizza collettiva n. 7 149 816)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo.



Che cosa è assicurato?

Autovetture con targa italiana di tutte le marche di prima immatricolazione. Autovetture con targa italiana acquistati usati entro 10 anni dalla prima immatricolazione (anche estera). Autovetture con targa italiana con valore di acquisto fino a € 75 000,00. Autovetture con targa italiana con valore di acquisto tra € 75 000,00 e fino a € 150 000,00, purché sia obbligatoriamente installato un sistema di Antifurto. Autovetture di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali.

Garanzie di base:

PROGRAMMA SELLA LEASING PREMIUM:

- ✓ Furto (totale e parziale)
- ✓ Incendio

PROGRAMMA SELLA LEASING BUSINESS:

- ✓ Furto (totale e parziale)
- ✓ Incendio
- ✓ Cristalli
- ✓ Eventi naturali
- ✓ Eventi sociopolitici e Atti Vandalici
- ✓ Garanzie Complementari: Ricorso terzi e rischio locativo, danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate, lesioni subite da animali domestici, spese di rifacimento delle chiavi, ripristino dei dispositivi di sicurezza, spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere, perdita della tassa di proprietà, danni al veicolo a causa del trasporto di vittime della strada, spese di dissequestro, spese di parcheggio e custodia.

PROGRAMMA SELLA LEASING EXECUTIVE:

- ✓ Furto (totale e parziale)
- ✓ Incendio
- ✓ Cristalli
- ✓ Eventi naturali
- ✓ Eventi sociopolitici e Atti Vandalici
- ✓ Kasko
- ✓ Garanzie Complementari (Come da elenco sopra)

Garanzie Opzionali:

- ✓ Assistenza Stradale



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicoli con valore di acquisto superiore a € 150 000,00
- ✗ Veicoli superiori a 35 quintali
- ✗ Veicoli adibiti a taxi e i veicoli concessi a noleggio senza conducente
- ✗ Veicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale, autoscuole, ambulanze
- ✗ Veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero
- ✗ Veicoli con targa italiana di tutte le marche usate con data di prima immatricolazione superiore a 10 anni.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! Danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato salvo quanto previsto nelle singole Garanzie;
- ! Danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ! Danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento, comunque determinatosi;
- ! Appropriazione indebita;
- ! Guida senza regolare patente.

Limitatamente alle garanzie Furto e Incendio, è escluso l'indennizzo secondo quanto previsto all'art. 4 (Esclusioni garanzia Furto e Incendio), pag. 8 delle Condizioni di assicurazione.

Limitatamente alla garanzia Rottura Cristalli, è escluso l'indennizzo secondo quanto previsto all'art. 4 (Esclusioni garanzia Cristalli), pag. 8 delle Condizioni di assicurazione.

Limitatamente alla garanzia Eventi Naturali, è escluso l'indennizzo secondo quanto previsto all'art. 4 (Esclusioni garanzia Eventi Naturali), pag. 9 delle Condizioni di assicurazione.

Limitatamente alla garanzia Eventi Sociopolitici, è escluso l'indennizzo secondo quanto previsto all'art. 4 (Esclusione garanzia Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici), pag. 9 delle Condizioni di assicurazione.

Limitatamente alla garanzia KASKO, è escluso l'indennizzo secondo quanto previsto all'art. 4 (Esclusioni garanzia KASKO), pag. 10 delle Condizioni di assicurazione.

Limitatamente alla garanzia Assistenza Stradale, è escluso l'indennizzo secondo quanto previsto all'art. 4 (Esclusioni garanzia KASKO), pag. 13 delle Condizioni di assicurazione.

Principali Limiti:

! Le garanzie possono essere soggette ai limiti e a scoperti/franchigie indicati nel contratto



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per i seguenti stati: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Moldavia, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia.



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a Enablia S.p.A Segnalare la perdita totale entro 5 giorni (48 ore in caso di furto) da quando si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti. Per la GARANZIA ASSISTENZA l'Assicurato deve richiedere le prestazioni di assistenza telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa della società IMA SERVIZI S.C.A.R.L. – Piazza Indro Montanelli, 20, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 022789 dall'Italia e +39 02 24128 863 dall'Estero.



Quando o come devo pagare?

Il premio verrà versato, in via anticipata per l'intero periodo di validità delle coperture assicurative, che coincide con la durata del contratto di locazione finanziaria, da parte del Contraente, il quale lo riaddebiterà con la frequenza prevista dal contratto di locazione, al singolo Aderente, unitamente alle imposte ed alle spese di gestione del Servizio. Il Premio di cui sopra viene determinato tenendo conto della svalutazione del Veicolo



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. La copertura può durare al massimo 120 mesi. Il contratto non prevede tacito rinnovo Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura. Non ci sono periodi di carenza delle coperture. Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza: la Società rimborserà all'aderente/assicurato il premio versato al netto degli oneri di legge.

In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.

Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l'aderente/assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.

La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza

Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile Enablia S.p.A., Via Roberto Bracco 6, 20159 - Milano, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.

Assicurazione Danni Autoveature

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: SELLA LEASING PREMIUM – BUSINESS – EXECUTIVE
(Polizza Collettiva n. 7.149.816)

Aggiornamento: Febbraio 2026

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 1 929 276 135.54 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1°619°776°434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 841 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1 252 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 340% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 150%.

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1 586 912 225.43 euro di cui per riserve 1 011 770 144.93 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1 226 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 306 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1 929% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 482%.

Al contratto si applica la **legge italiana**.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna nei confronti dell'Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli di proprietà di Sella Leasing S.p.A.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

Garanzie di base:

Furto: Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati.

Incendio: Copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di Azione del fulmine e Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di Incendio.

Cristalli: Copre i danni subiti dai cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettucci).

Eventi Naturali: Copre i danni materiali e diretti provocati da Grandine, Trombe d'aria, Tempeste, Uragani, alluvioni, inondazioni. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi frane e smottamenti del terreno, valanghe e slavine.

Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici: Copre i danni materiali e diretti provocati da atti vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione).

Garanzie Complementarie:

Ricorso Terzi e Rischio Locativo. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di € 160 000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:

- a) a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del dispositivo del DL. 209 del 7 settembre 2005;
- b) al locale condotto in locazione dall'Assicurato per il rimessaggio del veicolo.

Danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate. La Società indennizza l'Assicurato per i danni subiti

dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso. La Società corrisponde l'indennizzo deducendo dal danno indennizzabile gli scoperti previsti all'art. 7 della sezione "Furto/Incendio/Rapina".

Lesioni subite dagli animali domestici trasportati. In caso di incidente da circolazione stradale, la Società indennizza le spese sostenute per curare gli animali domestici trasportati sul Veicolo assicurato. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 260,00 per Sinistro.**

Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo. La Società indennizza le spese sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione di chiavi (sono parificati alle stesse i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere). **La Società indennizza fino al limite massimo di € 500,00 per Sinistro.**

Ripristino dei dispositivi di sicurezza. La Società indennizza le spese sostenute per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di sicurezza (limitatamente alle cinture di sicurezza e airbag) danneggiati a seguito di incidenti stradali, purchè non vengano indennizzate da altre garanzie presenti in polizza. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 1 000,00 per annualità.**

Spese di Immatricolazione, Annotazione della perdita di possesso, Procura a vendere. In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento del Veicolo, la Società indennizza:

- a) le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo Veicolo acquistato presso il Concessionario;
- b) le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà;
- c) le spese sostenute per il rilascio della procura notarile a vendere a favore della Società.

La Società indennizza fino al limite massimo di € 260,00.

Perdita della tassa di proprietà non usufruita in conseguenza del Furto dell'Autoveicolo o della sua demolizione a seguito di Danno indennizzabile. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 260,00.**

Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada. La Società indennizza i danni subiti dal Veicolo assicurato a causa del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'Incidente al Pronto Soccorso più vicino. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 260,00 per Sinistro.**

Spese di dissequestro. La Società indennizza le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del Veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 260,00 per annualità.**

Spese di parcheggio e custodia. In caso di Furto del veicolo, la Società rimborsa € 260,00 per ogni annualità assicurativa, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la custodia e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

Garanzie opzionali:

Assistenza Stradale: Garantisce, anche all'estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella Polizza (art. 4.D Pag. 11 e12 delle condizioni generali di assicurazione).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

L'Aderente potrà scegliere le seguenti programmi:

PROGRAMMA SELLA LEASING PREMIUM: Furto Totale, Furto Parziale, Incendio;

PROGRAMMA SELLA LEASING BUSINESS: Furto Totale, Furto Parziale, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici e Atti vandalici, Garanzie Complementari;

PROGRAMMA SELLA LEASING EXECUTIVE: Furto Totale, Furto Parziale, Incendio, Eventi naturali, Eventi sociopolitici e Atti vandalici, Cristalli, Kasko, Garanzie Complementari.

L'Aderente potrà scegliere le seguenti opzioni:

GARANZIA OPZIONALE: Assistenza Stradale

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: N/A

OPZIONI CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO:


Garanzia Cristalli/Eventi naturali/Eventi sociopolitici e Atti vandalici/Garanzie Complementari: possono essere aggiungere programma Premium con il pagamento di un premio aggiuntivo.

Garanzia Kasko: può essere aggiungere al **Programma Business** con il pagamento di un premio aggiuntivo.

Garanzia Assistenza Stradale: può essere aggiungere con il pagamento di un premio aggiuntivo.

 **Che cosa NON è assicurato?**

Rischi esclusi Non vi sono ulteriori informazioni rispetto al DIP.

 **Ci sono limiti di copertura?**

Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell'Aderente che ci sono differenti per provincie raggruppate per zone che di seguito si riportano:

Zona	Provincia di Residenza dell'Assicurato
1	AG – AR – BN – CL – CB – FE – FR – GO – GR – IM – IS – AQ – LT – LE – VS – OT – OR – PZ – RG – RI – SS – SV – SR – SU- TP – TS – VV – VS - VT
2	AO – BL – BZ – BR – CA – CT – CZ – CS – CR – KR – EN – FM – FI – FC – GE – LI – LU – MC – MS – MT – ME – MO – NO – NU- OG – PA – PR – PG – PC – PI – RA – RN – RO – SI – SO – TE – TR – TN - VB
3	AL - AN – AP - BG - BI - BO - BS – CH - CO - CN - SP - LC – LO – MN- NA- PD – PV – PU – PT – PN – PO – RC – RE – RM – SA – TA – TV – UD – VA – VE – VC - VR
4	AT – AV - CE-MI-MB- PE- TO- VI
5	BA - BT - FG

	Zona	Scoperto	Minimo
Furto / Incendio/Rapina	1,2	10%	€ 500
	3	15%	€ 500
	4	20%	€ 500
	5	30%	€ 750
*Eventi naturali/ Sociopolitici -Atti vandalici	1,2	10%	€ 500
	3	15%	€ 500
	4	20%	€ 500
	5	30%	€ 750
Kasko	1,2	10%	€ 500
	3	15%	€ 750
	4, 5	20%	€ 1.000

* Qualora la riparazione venga effettuata con la tecnica "tiraboli" da specialisti convenzionati con la Società non si applicheranno scoperti e/o franchigie

CRISTALLI:

- riparazione in rete: **Nessuno Scoperto, Nessuna Franchigia Massimale di € 1.500,00.**

- riparazione fuori rete: **Nessuno Scoperto, Franchigia di € 100,00 in caso di sostituzione, Massimale di € 1.500,00.**

La Società indennizza fino a un massimo di 1 Sinistro per anno.

FURTO TOTALE: In caso di perdita totale di un Veicolo, avente valore di acquisto tra € 75 000,00 e € 150 000,00 al momento della stipula dell'Assicurazione, qualora lo stesso veicolo non sia dotato di antifurto la Garanzia non opererà. Qualora l'antifurto non sia funzionante al momento del Sinistro, la Garanzia Furto opera con lo Scoperto aggiuntivo del 30 % dell'ammontare del Danno. Tale Scoperto non si applica se il mancato funzionamento è dipeso da assenza di copertura della rete tecnica ovvero da Guasto. In ogni caso l'Assicurato deve segnalare alla Società qualsiasi Guasto del dispositivo non appena ne abbia conoscenza. L'Assicurato deve fornire una dichiarazione della centrale operativa o documento equipollente della stessa centrale operativa che l'Antifurto era attivo al momento del sinistro. In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore Scoperto del 25% Si considera "perdita totale" del Veicolo quando i danni subiti dallo stesso siano superiori al 75% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO TOTALE E PARZIALE : La determinazione dell'ammontare del danno viene calcolata secondo quanto previsto all'art. 11 pag.16 e 17 delle Condizioni di assicurazione;



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite SELLA LEASING S.p.A. un contratto di Locazione Finanziaria, per l'acquisto di un'autovettura o un autocarro di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali. Qualora l'Assicurato rinnovi la presente Polizza, la Società non ritiene necessaria la presenza di un Contratto di Locazione Finanziaria con SELLA LEASING S.p.A.

Sono assicurabili:

- Autovetture con targa italiana di tutte le marca di prima immatricolazione;
- Autovetture con targa italiana acquistati usati entro 10 anni dalla prima immatricolazione (anche estera)
- Autovetture con targa italiana con valore di acquisto fino a € 75 000,00;
- Autovetture con targa italiana con valore di acquisto tra € 75 000,00 e € 150 000, purché sia obbligatoriamente installato un sistema di Antifurto.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 15% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: e mail: reclami@enablia.eu , La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . Oppure all'Autorità de Contrôle Prudentiel et de Résolution - - Direction du contrôle des pratiques commerciales - 4 Place de Budapest - 75436 Paris Cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle	È possibile presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (si veda sotto: Altri sistemi alternativi di
--	--

controversie aderente alla rete FIN-NET	risoluzione delle controversie - Risoluzioni delle liti transfrontaliere).
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Risoluzioni delle liti transfrontalieri. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. Il sistema estero competente è il "Médiateur de l'Assurance". E-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org . Sito web: https://www.mediation-assurance.org

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il regime fiscale applicabile alla polizza è il seguente: Imposta sul premio: 13,5%

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n.193 e dai relativi decreti attuativi non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.covea-affinity.com/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n.193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'Aderente/Assicurato. L'impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'Aderente/Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del procedimento.

SOMMARIO

GLOSSARIO	2
1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO.....	4
2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA.....	6
3. GARANZIE DISPONIBILI	6
4. PROGRAMMI DISPONIBILI E DESCRIZIONE DELLE GARANZIE.....	7
5. VINCOLO A FAVORE DI SELLA LEASING S.p.A.	13
6. DANNI ESCLUSI	13
7. SCOPERTI e FRANCHIGIE	14
8. COME SI DETERMINA IL PREMIO	14
9. A CHI RIVOLGERSI	15
10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/ADERENTE	15
11. LIQUIDAZIONE DEL DANNO	16
12. RELITTO.....	18
13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	18

GLOSSARIO

(Qualora i seguenti termini ricorrano nel testo di Polizza verranno riportati con iniziali maiuscole)

Accessorio: Installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:

- Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.
- Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- Accessorio non di serie, se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

Aderente: Soggetto che aderisce all'assicurazione.

Agenzia: Enablia S.p.A., Via Roberto Bracco n.6 – 20159 Milano, alla quale la Società ha affidato la gestione dei contratti e dei sinistri.

Aggravamento del rischio: Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso la Società può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Antifurto: congegno o dispositivo elettronico e telematico stabilmente installato sul veicolo in grado di permettere rilevazione volumetrica/satellitare e studiato per impedire il furto del veicolo e/o registrare parametri di guida che possano risultare utili alla localizzazione del veicolo. Non rientrano in questa categoria, gli antifurti denominati "Immobilizer" offerti di serie dalla casa costruttrice.

Apparecchi audio-fono-visivi: Radio, lettori CD, mangianastri, televisori, registratori integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco elettronico o elettromagnetico o meccanico. Sono comunque esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.

Assicurato: Soggetto destinatario delle prestazioni assicurative. In caso di locazione finanziaria (leasing) è l'Utilizzatore del veicolo.

Assicurazione: Insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite la polizza.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a sé stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Centrale operativa: (per il Servizio Assistenza Stradale) è la struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, per incarico di quest'ultima provvede al contatto telefonico con l'Aderente e organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste qui di seguito.

Conducente: La persona fisica che è alla guida del veicolo assicurato con il consenso del Proprietario o dell'Utilizzatore.

Contraente: SELLA LEASING S.p.A. sede legale Via Italia, n. 2 – 13900 Biella, che stipula l'Assicurazione. Trattasi di soggetto iscritto alla Sez. D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) con n. D000200668, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Danno: Modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Danno totale: Il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.

Degrado/Deprezzamento: Diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: Atto con cui il Contraente o la Società comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: Danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): Situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: La parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Aderente/Assicurato.

Furto: Impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro. Relativamente all'Assistenza Stradale: la prestazione di Assistenza fornita tramite la Centrale Operativa.

Guasto: Il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al Guasto la mancanza o l'errore di carburante.

Incendio: La combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e autopropagarsi.

Incidente: L'evento occorso al Veicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al Veicolo stesso.

Indennizzo: Somma dovuta dalla Società all'Assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: Evento derivante da causa fortuita, violenta ed esterna (questi tre criteri sono considerati cumulativi) che comporti lesioni fisiche obiettivamente constatabili oppure la morte.

Limite di Risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il Danno.

Modulo di Adesione: Il documento che riporta: Nome Cognome/Ragione Sociale; Codice Fiscale/Partita Iva; n. di contratto di locazione finanziaria; Valutazione delle Esigenze del Cliente, la formula prescelta; il Premio di assicurazione; la sottoscrizione dell'Aderente.

Parti: Il Contraente, l'Assicurato/Aderente e la Società.

Polizza: Documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

Premio: Prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): Se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Proprietario del Veicolo: L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: Impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Relitto: Ciò che resta del veicolo in seguito a un sinistro che abbia provocato danni superiori al 75% del valore del Veicolo stesso al momento del sinistro.

Residenza: Il luogo in cui il Proprietario del Veicolo o l'Assicurato/Aderente ha stabilito la Residenza anagrafica o la sede legale.

Rete/Centro Convenzionato: Le Concessionarie, i Service e le officine/carrozzerie Partner di Enablia S.p.A.

Riacquisto: In caso di perdita totale si intende l'acquisto di un veicolo di pari o superiore valore presso la Rete.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: Scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Scoperto: Parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione, e per quanto riguarda il servizio Assistenza la Società IMA Servizi S.c.a.r.l.

Tecnica di comunicazione a distanza: Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette Parti.

Tempesta: vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.

Terzi: Persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione.

Tromba d'aria: violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

Uragano: vento di forza 12 corrispondente alla velocità di oltre 104 km/h.

Utilizzatore: La persona fisica o giuridica che ha stipulato con il Contraente un contratto di locazione finanziaria (leasing) con facoltà di acquisto.

Valore Assicurato: In caso di veicolo nuovo è pari al valore riportato in fattura relativo al veicolo. In caso di veicolo usato è pari al valore riportato su Eurotax giallo (comprensivo di eventuali accessori/optional svalutati) al momento della stipula dell'Assicurazione.

Valore Commerciale/Valore di Mercato: È il valore del Veicolo riportato su Eurotax Giallo.

Veicolo/Autoveicolo: Mezzo meccanico di trasporto, azionato a motore, con targa italiana, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parte integrante dell'Autoveicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

PROGRAMMA
SELLA LEASING PREMIUM – BUSINESS – EXECUTIVE
ASSICURAZIONE contro danni alle Autovetture
per SELLA LEASING S.p.A.
(mod.02.2026)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza collettiva n. 7.149.816

Condizioni relative al contratto e al Veicolo assicurato

► **1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

- a. **La legge applicabile al contratto** è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la facoltà di assoggettarlo a una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
- b. **I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni** a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
- c. **Polizza in nome proprio e per conto di chi spetta.** La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi e per effetti dell'art. 1891 c.c. per conto e nell'interesse dei singoli clienti di SELLA LEASING S.p.A che vi aderiscano.
- d. **Salvo quanto diversamente previsto a fronte della singola copertura, le Garanzie prestate sono valide per i seguenti Stati: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Moldavia, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia.** L'Assicurazione è estesa ai Danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della Carta verde.
- e. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze.** Se il Contraente e/o Aderente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un Aggravamento del Rischio, il pagamento dell'Indennizzo – fatti salvi i diritti dei Terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. In caso di variazione del luogo di Residenza o sede legale dell'Utilizzatore del Veicolo, successiva alla sottoscrizione della Polizza, in caso di Sinistro, si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie previsti per il luogo di Residenza o Sede legale effettivi al momento dell'evento.
- f. **Recesso dal contratto.** In caso di ripensamento, l'Aderente ha facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza. La Società rimborserà al Contraente il Premio versato al netto degli oneri di legge. L'Aderente avrà facoltà di recedere dal contratto a partire dal quinto anno di efficacia della Polizza senza oneri con un preavviso di 60 giorni dalla scadenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, in caso di contratti con durata poliennale l'Aderente beneficerà di una riduzione di Premio rispetto a quello previsto per la durata annuale, così come indicato nella tabella sottostante.

Anno	AN	TOT	COEFFIC MENSILIZZATO	da utilizzare per i mesi DA / A
Anno 1	1,00	1	0,083	01 / 12
Anno 2	0,90	1,90	0,075	13 / 24
Anno 3	0,80	2,70	0,067	25 / 36
Anno 4	0,60	3,30	0,050	37 / 48
Anno 5	0,50	3,80	0,042	49 / 60
Anno 6	0,45	4,25	0,038	61 / 72
Anno 7	0,45	4,70	0,038	73 / 84
Anno 8	0,40	5,10	0,033	85 / 96
Anno 9	0,40	5,50	0,033	97 / 108
Anno 10	0,35	5,85	0,029	109 / 120

Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso. La Società restituirà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.

Inoltre, dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. La Società rimborserà il Contraente la parte di Premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.

Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del Premio assicurativo. In tal caso la Società rimborsa al Contraente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti.

- g. Pagamento del Premio.** Il Premio verrà versato, in via anticipata per l'intero periodo di validità delle coperture assicurative, che coincide con la durata del contratto di locazione finanziaria, da parte del Contraente, il quale lo riaddebiterà, con la frequenza prevista dal contratto di locazione al singolo Aderente, unitamente alle imposte ed alle spese di gestione del Servizio. Il Premio di cui sopra viene determinato tenendo conto della svalutazione del Veicolo.
- h. Durata del contratto.** La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. La copertura ha durata fino ad un massimo di 120 mesi. Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.
- i. Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione – Cessazione del Rischio.**
- In caso di vendita o consegna in conto vendita, Demolizione, Distruzione, esportazione definitiva, Furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, recesso, si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'attestazione della distruzione del veicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di Furto del veicolo; la Società restituirà al Contraente la parte di Premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio.
 - In caso di Sinistro e comunque dietro esplicita richiesta da parte della Società, il Contraente si impegna a mettere a disposizione della Società stessa la documentazione comprovante l'avvenuta adesione alle coperture assicurative, anche successivamente alla data di risoluzione anticipata e per tutta la durata originaria della copertura.
 - In caso di risoluzione anticipata per danno totale a seguito di Furto e per tutti gli altri casi di danno totale da sinistro, la Società rimborserà dall'anno successivo il premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.
- j. Cessione del contratto di assicurazione.** In caso di cessione del Contratto di locazione finanziaria per il subentro di un nuovo Assicurato, il Contraente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del contratto di Assicurazione. In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante con decorrenza dalle ore 00.00 della data di perfezionamento della cessione. In caso di aggravamento o diminuzione del Rischio, il contratto originale dovrà intendersi risolto ed il subentrante potrà stipulare un nuovo contratto. La Società restituirà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del Rischio.
- k. Sottoscrizione di altre assicurazioni.** L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza di altre Assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
- l. Modifiche dell'Assicurazione.** Ogni modifica dell'Assicurazione deve essere provata per iscritto.
- m. Clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della Garanzia, ovvero oneri a carico dell'Aderente, sono evidenziate in grassetto.**
- n. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge,** presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Aderente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Le aliquote di imposta applicata al Premio si differenziano per tipologia di garanzia: Corpi Veicoli Terrestri 13,50%, di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-Racket; Assistenza 10%.
- o. Clausola di delega.** L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società MMA IARD S.A. designata quale coassicratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicratrice.
- La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicratrice dell'esazione dei Premi o degli importi comunque dovuti dall'Aderente in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.
- L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD S.A. : 99,9%

MMA IARD Assurances Mutuelles : 0,1%

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

p. Reclami.

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti: e mail reclami@enablia.eu . La Compagnia risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma | Fax 06.42133.206 | PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it nei seguenti casi:

- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);
- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.
- Il reclamante potrà presentare reclamo all'IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it, avendo cura di indicare i seguenti elementi:
 - ✓ nome, cognome e domicilio del reclamante;
 - ✓ soggetto o soggetti di cui si lamenta l'operato;
 - ✓ descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
 - ✓ documentazione relativa al reclamo;
 - ✓ documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore o dall'Intermediario.

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a **sistemi conciliativi** quali:

- **Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET:** È facoltà dell'Assicurato presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (*si veda sotto: **Risoluzioni delle liti transfrontalieri***).
- **Mediazione:** Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
- **Negoziazione assistita:** Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
- **Risoluzioni delle liti transfrontalieri:** Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. Il sistema estero competente è il "Médiateur de l'Assurance". E-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org. Sito web: <https://www.mediation-assurance.org>.

Tutte le informazioni necessarie chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET sono disponibili sul sito: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it.

▶ 2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite SELLA LEASING S.p.A. un contratto di Locazione Finanziaria, per l'acquisto di un'autovettura o un autocarro di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali. Qualora l'Assicurato rinnovi la presente Polizza, la Società non ritiene necessaria la presenza di un Contratto di Locazione Finanziaria con SELLA LEASING S.p.A.

Sono assicurabili:

- Autovetture con targa italiana di tutte le marche, di prima immatricolazione;
- Autovetture con targa italiana acquistati usati entro 10 anni dalla prima immatricolazione (anche estera)
- Autovetture con targa italiana con valore di acquisto fino a € 75.000,00;
- Autovetture con targa italiana con valore di acquisto tra € 75.000,00 e €150.000, purché sia obbligatoriamente installato un sistema di Antifurto.

Non sono assicurabili:

- i Veicoli adibiti a taxi (autotassametri), i veicoli concessi a noleggio con o senza conducente, autoscuole, ambulanze;
- i Veicoli muniti di targa estera, o di targa escursionista estero;

- i Veicoli con valore di acquisto superiore a € 150.000,00;
- I Veicoli superiori a 35 quintali.

Garanzie disponibili

▶ 3. GARANZIE DISPONIBILI

Le coperture assicurative offerte garantiscono i Danni materiali e diretti, conseguenti alla perdita o il danneggiamento dell'Autoveicolo indicato sul Modulo di Adesione, causati dagli eventi di cui alle Garanzie richiamate nel testo di Polizza così definite:

“Incendio”

Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nel veicolo.

“**Furto o Rapina**”, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. La Società indennizza, altresì, l'Assicurato per i Danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto, tentato o effettivamente avvenuto.

“Kasko”

Scontro con un altro Veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

“Cristalli”

Rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettucci) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di Terzi.

“Eventi naturali”

Grandine, Trombe d'aria, Tempeste, Uragani, alluvioni, inondazioni. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi frane e smottamenti del terreno, valanghe e slavine.

“Eventi sociopolitici e Atti vandalici”

Atti Vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

“Garanzie Complementari”

Ricorso terzi e rischio locativo, danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate, lesioni subite da animali domestici, spese di rifacimento delle chiavi, ripristino dei dispositivi di sicurezza, spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere, perdita della tassa di proprietà, danni al veicolo a causa del trasporto di vittime della strada, spese di dissequestro, spese di parcheggio e custodia.

“Assistenza Stradale”

Garantisce, anche all'estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella Polizza.

▶ 4. PROGRAMMI DISPONIBILI E DESCRIZIONE DELLE GARANZIE

A scelta dell'Assicurato può essere attivato uno dei programmi con le Garanzie di seguito specificate:

- PROGRAMMA SELLA LEASING PREMIUM:** Furto Totale, Furto Parziale, Incendio;
- PROGRAMMA SELLA LEASING BUSINESS:** Furto Totale, Furto Parziale, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici e Atti vandalici, Garanzie Complementari;
- PROGRAMMA SELLA LEASING EXECUTIVE:** Furto Totale, Furto Parziale, Incendio, Eventi naturali, Eventi sociopolitici e Atti vandalici, Cristalli, Kasko, Garanzie Complementari;
- GARANZIA OPZIONALE:** Assistenza Stradale

A. PROGRAMMA SELLA LEASING PREMIUM

GARANZIE INCENDIO E FURTO

Articolo 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e con gli scoperti di cui all'articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione, ad indennizzare i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo chiuso a chiave a seguito di:

- Incendio, sia totale che parziale;
- Azione del fulmine e Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di Incendio;
- Furto, anche se solo tentato, del veicolo o di sue parti, comprese le targhe;
- Rapina del Veicolo, anche se soltanto tentata.

Sono equiparati ai danni da Furto o Rapina quelli causati al Veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del Veicolo stesso.

La Società Indennizza anche i Danni procurati a parti di ricambio, Accessori di serie e Accessori e Optional stabilmente fissati, compresi gli Audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, singolarmente richiamati in Polizza e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini rimovibili.

Articolo 2 - Esclusioni

Ferme le Esclusioni previste dall'articolo 6, la Garanzia non è operante per i danni derivanti da:

- 1) **appropriazione indebita;**
- 2) **sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;**
- 3) **eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;**
- 4) **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario;**
- 5) **causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.**

Articolo 3 - Condizioni contrattuali vigenti in caso di installazione di Antifurto

In caso di perdita totale di un Veicolo, avente valore di acquisto tra € 75.000,00 e € 150.000,00 al momento della stipula dell'Assicurazione, qualora lo stesso veicolo non sia dotato di antifurto la Garanzia non opererà. Qualora lo stesso non sia funzionante al momento del Sinistro, la Garanzia Furto opera con lo Scoperto aggiuntivo del 30% dell'ammontare del Danno. Tale Scoperto non si applica se il mancato funzionamento è dipeso da assenza di copertura della rete tecnica ovvero da Guasto. In ogni caso l'Assicurato deve segnalare alla Società qualsiasi Guasto del dispositivo non appena ne abbia conoscenza.

L'Assicurato deve fornire una dichiarazione della centrale operativa o documento equipollente della stessa centrale operativa che l'Antifurto era attivo al momento del sinistro.

B. PROGRAMMA SELLA LEASING BUSINESS (garanzie in aggiunta al programma SELLA LEASING PREMIUM)

GARANZIA CRISTALLI

Articolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettucci) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di Terzi. L'Assicurazione comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli o, nel caso di screpolature, le spese sostenute per la riparazione.

Articolo 2 - Massimali e Franchigie

Sono applicati per ogni sinistro per annualità i seguenti Massimali e Franchigie:

- riparazione in rete: Nessuno scoperto, Nessuna Franchigia, Massimale di € 1.500,00.
- riparazione fuori rete: Nessuno scoperto, Franchigia di € 100,00; Massimale di € 1.500,00.

Articolo 3 - Esclusioni

Ferme le Esclusioni previste dall'articolo 6, sono esclusi i danni:

- a) **rigature e signature;**
- b) **conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;**
- c) **conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e atti vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko;**
- d) **connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli;**
- e) **danni causati da caduta di neve, tegole o grandine;**
- f) **danni derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge.**

GARANZIA EVENTI NATURALI

Articolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di grandine, Trombe d'aria, Tempeste, Uragani, alluvioni, inondazioni. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi frane e smottamenti del terreno, valanghe e slavine. L'Assicurazione è estesa anche agli eventuali Accessori ed Optional stabilmente fissati, compresi gli audiofonovisivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini rimovibili. L'Assicurazione non opera se gli eventi naturali non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.

Articolo 2 - Denuncia del sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di Sinistro la denuncia deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate da Enti ed Autorità competenti.

Articolo 3 - Esclusioni

Ferme le Esclusioni previste dall'articolo 6, l'Assicurazione non comprende altresì i Danni riconducibili a:

- 1) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- 2) eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni naturali non espressamente previsti tra quelli elencati nell'oggetto dell'assicurazione di cui al precedente art.1;
- 3) appropriazione indebita;
- 4) i Danni determinati da dolo dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- 5) i Danni causati solo indirettamente dall'evento naturale, nonché i Danni causati da caduta di tegole e neve dai tetti e da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con Trombe d'aria, Tempeste ed Uragani;
- 6) i Danni causati da allagamenti, ma sono compresi i Danni determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d'acqua.

GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI

Articolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo da Atti Vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio.

L'Assicurazione è estesa anche agli eventuali Accessori ed Optional stabilmente fissati, compresi gli Audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini estraibili.

Articolo 2 - Denuncia del sinistro

Fermo quanto disposto dall'art. 10 della sezione "Obblighi dell'Assicurato/Aderente" delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro determinato da evento sociopolitico, deve essere presentata una denuncia all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Articolo 3 - Esclusioni

Ferme le Esclusioni previste dall'articolo 6, l'Assicurazione non comprende altresì i Danni riconducibili a:

- 1) appropriazione indebita;
- 2) Danni causati al Veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- 3) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- 4) rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

GARANZIE COMPLEMENTARI

- Ricorso Terzi e Rischio Locativo.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di € 160 000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:

- a) a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del dispositivo del DL. 209 del 7 settembre 2005;
- b) al locale condotto in locazione dall'Assicurato per il rimessaggio del veicolo.

- Danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate.

La Società indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso. La Società corrisponde l'indennizzo deducendo dal danno indennizzabile gli scoperti previsti all'art. 7 della sezione "Furto/Incendio/Rapina".

- Lesioni subite dagli animali domestici trasportati.

In caso di incidente da circolazione stradale, la Società indennizza le spese sostenute per curare gli animali domestici trasportati sul Veicolo assicurato. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 260,00 per Sinistro.**

- Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo.

La Società indennizza le spese sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione di chiavi (sono parificati alle stesse i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere). **La Società indennizza fino al limite massimo di € 500,00 per Sinistro.**

- Ripristino dei dispositivi di sicurezza.

La Società indennizza le spese sostenute per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di sicurezza (limitatamente alle cinture di sicurezza e airbag) danneggiati a seguito di incidenti stradali, purché non vengano indennizzate da altre garanzie

presenti in polizza. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 1 000,00 per annualità.**

- Spese di Immatricolazione, Annotazione della perdita di possesso, Procura a vendere.

In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento del Veicolo, la Società indennizza:

- a) le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo Veicolo acquistato presso il Concessionario;
- b) le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà;
- c) le spese sostenute per il rilascio della procura notarile a vendere a favore della Società.

La Società indennizza fino al limite massimo di € 260,00.

- Perdita della tassa di proprietà non usufruita in conseguenza del Furto dell'Autoveicolo o della sua demolizione a seguito di Danno indennizzabile. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 260,00.**

- Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada.

La Società indennizza i danni subiti dal Veicolo assicurato a causa del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali dal luogo

dell'Incidente al Pronto Soccorso più vicino. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 260,00 per Sinistro.**

- Spese di dissequestro.

La Società indennizza le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del Veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale. **La Società indennizza fino al limite massimo di € 260,00 per annualità.**

- Spese di parcheggio e custodia.

In caso di Furto del veicolo, la Società rimborsa € 260,00 per ogni annualità assicurativa, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la custodia e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

C. PROGRAMMA SELLA LEASING EXECUTIVE (garanzie in aggiunta al programma SELLA LEASING BUSINESS)

GARANZIA KASKO

Articolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società è tenuta a Indennizzare i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di scontro con un altro Veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Articolo 2 - Esclusioni

Ferme le Esclusioni previste dall'articolo 6, la Garanzia non è operante per i danni derivanti da:

1. atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
2. tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario;
3. sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
4. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, grandine e fenomeni naturali in genere, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, attraversamento di accumuli di acqua esterni;
5. avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
6. determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero dei suoi familiari, conviventi, dipendenti o delle persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato;
7. causati da cose trasportate sul Veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
8. causati da fuoco, surriscaldamento, Scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, Incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'Assicurazione;
9. subiti dal Veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge, oppure da persona in stato di ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o che ha fatto uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci;
10. subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
11. conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il Veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
12. conseguenti a Guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione;
13. subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di Furto o Rapina, in quanto coperti dall'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" della sezione "Garanzie Incendio e Furto" prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Articolo 3 - Colpa grave

In deroga a quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni di assicurazione, le garanzie Kasko sono attive anche in caso di colpa grave a carico dell'Aderente.

D. GARANZIA OPZIONALE

- ASSISTENZA STRADALE (Garanzia Opzionale in aggiunta ai Programmi Premium, Business ed Executive)

La Società ha affidato la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal presente articolo a IMA SERVIZI S.C.A.R.L. – Piazza Indro Montanelli, 20, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI).

Per richiedere le prestazioni di assistenza viene utilizzata un'apposita struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, denominata Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO raggiungibile al numero verde 800 022789 (dall'estero: +39. 02 241 28863). Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO. Questa Centrale, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste dalle Condizioni di assicurazione.

Articolo 1 – Prestazioni

Soccorso stradale e traino. Nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o danno previsto dal contratto, la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto gli interventi d'urgenza necessari, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino alla Rete venditrice, qualora questa si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, il veicolo verrà trainato fino al punto centro convenzionato più vicino. **L'Assicurato può inoltre richiedere di essere trainato al Centro Convenzionato anche se oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti, usufruendo di tariffe preferenziali.**

Recupero difficoltoso dell'Autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Nel caso in cui il veicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti all'art. 1 sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato in base alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell'Assicurato i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.**

Auto in sostituzione. Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa, metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della Società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per un periodo massimo di:

- a. 5 gg. a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso la Rete; 15 gg. se la riparazione viene eseguita presso la Rete;
- b. 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del veicolo ed in caso di riacquisto di altro veicolo in locazione finanziaria concesso da SELLA LEASING S.p.A; 15 gg. in caso di mancato riacquisto del veicolo. In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione, con costi a suo carico ma usufruendo di tariffe preferenziali.

Il veicolo a noleggio può anche essere fornito direttamente dalla Rete, previa espressa autorizzazione del CENTRO ASSISTENZA CLIENTI.

Taxi per ritirare l'auto in sostituzione. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell'Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio del veicolo, tenendo i costi a carico della Società, **fino alla concorrenza di € 52,00.**

Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti l'Autoveicolo. Nel caso in cui, in conseguenza di guasto o di un incidente o danno previsto dal contratto, **il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all'estero)** certificati da un Centro Convenzionato o convenzionato con la Centrale Operativa ovvero in caso di furto del veicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti il veicolo un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l'esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.

Recupero dell'Autoveicolo. Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione. Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato successivo a furto, l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzionato più vicino alla residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del furto e a condizione che il veicolo sia ancora di proprietà dell'Assicurato. Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.

Rimpatrio dell'Autoveicolo dall'estero. Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti **un tempo di riparazione superiore a 5 giorni**, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. **Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.**

Invio di un'autoambulanza. Qualora, a seguito di incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un'autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, **fino ad una percorrenza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferimenti da una Struttura sanitaria ad un'altra.**

Rimpatrio sanitario (operante solo all'estero). Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:

- **aereo sanitario;**
- **aereo di linea classe economica eventualmente in barella;**
- **treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;**
- **autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).**

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi Europei. **Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio.**

Medico on-line. Qualora l'Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24h24, 7 gg la settimana. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.

Anticipo di denaro all'estero. Nel caso in cui l'Assicurato debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di **prestito fino ad un massimo di € 2.600,00** a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. **L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.**

Anticipo cauzione penale all'estero. La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell'Assicurato l'importo della **cauzione fino a concorrenza di € 5.200,00**, a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. **L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro 3 mesi dalla data di messa a disposizione.**

Anticipo spese legali all'estero. La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l'Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, **fino a concorrenza di € 1.100,00**, a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

Interprete all'estero. Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stradale, qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a Sua disposizione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società **fino alla concorrenza di € 520,00.**

Autista a disposizione in Italia. Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve. **Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.**

Spese di pernottamento albergo. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del veicolo assicurato tenendo a carico della Società le relative spese fino ad un massimo di 3 giorni e con un limite di € 80,00 per ciascuna persona nel caso che, in seguito a guasto o incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d'immobilizzo superi le 24 ore.

Articolo 2. Obblighi in caso di Sinistro

Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.

Articolo 3. Esclusioni

Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:

- a. i veicoli da noleggio o da trasporto pubblico;
- b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
- c. i danni provocati con dolo dall'Aderente o dalle persone di cui egli deve rispondere;
- d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i danni verificatisi:
- e. in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
- f. in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
- g. in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell'Autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

► 5. VINCOLO A FAVORE DI SELLA LEASING

Il Veicolo assicurato è stato concesso in locazione finanziaria, quindi risulta essere di proprietà della SELLA LEASING S.p.A. ed immatricolato al P.R.A a suo nome, con annotazione del nominativo dell'Utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto. Pertanto, per tutta la durata del presente contratto di assicurazione, la Società si impegna verso SELLA LEASING S.p.A. in qualità di Proprietario-locatore:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso di SELLA LEASING S.p.A.;
- b) a comunicare a SELLA LEASING S.p.A. ogni Sinistro in cui è stato coinvolto il Veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia. Resta inteso che in caso di Incendio, Furto o Guasto accidentale del Veicolo assicurato l'Indennizzo da liquidare sarà corrisposto alla Società di leasing in quanto Proprietario di detto Veicolo e che, pertanto da quest'ultima sarà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

La sottoscrizione della clausola di vincolo non pregiudica la facoltà di recesso della quale è titolare l'Aderente.

Esclusioni e limitazioni

► 6. DANNI ESCLUSI

Limitatamente alle Garanzie Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Kasko, l'Assicurazione non comprende i Danni:

- a) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente, o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto nelle singole Garanzie.

► 7. SCOPERTI e FRANCHIGIE

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo lo Scoperto e/o la Franchigia che di seguito si riportano:

	Zona	Scoperto	Minimo
Furto / Incendio/Rapina	1,2	10%	€ 500
	3	15%	€ 500
	4	20%	€ 500
	5	30%	€ 750
*Eventi naturali/ Sociopolitici - Atti vandalici	1,2	10%	€ 500
	3	15%	€ 500
	4	20%	€ 500
	5	30%	€ 750
Kasko	1,2	10%	€ 500
	3	15%	€ 750
	4, 5	20%	€ 1.000

* Qualora la riparazione venga effettuata con la tecnica "tirabolli" da specialisti convenzionati con la Società non si applicheranno scoperti e/o franchigie.

CRISTALLI:

Sono applicati per ogni sinistro per annualità i seguenti Massimali e Franchigie:

- riparazione in rete: Nessuno scoperto, Nessuna Franchigia, Massimale di € 1.500,00.
- riparazione fuori rete: Nessuno scoperto, Franchigia di € 100,00; Massimale di € 1.500,00.

Calcolo del Premio

► 8. COME SI DETERMINA IL PREMIO

Il Premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

1. Garanzie scelte dall'Aderente
2. provincia di Residenza/Sede Legale dell'Assicurato/Utilizzatore:

Zona	Provincia di Residenza dell'Aderente o locatario in caso di locazione finanziaria
1	AG – AR – BN – CL – CB – FE – FR – GO – GR – IM – IS – AQ – LT – LE – VS – OT – OR – PZ – RG – RI – SS – SV – SR – SU – TP – TS – VV – VS – VT
2	AO – BL – BZ – BR – CA – CT – CZ – CS – CR – KR – EN – FM – FI – FC – GE – LI – LU – MC – MS – MT – ME – MO – NO – NU – OG – PA – PR – PG – PC – PI – RA – RN – RO – SI – SO – TE – TR – TN – VB
3	AL – AN – AP – BG – BI – BO – BS – CH – CO – CN – SP – LC – LO – MN – NA – PD – PV – PU – PT – PN – PO – RC – RE – RM – SA – TA – TV – UD – VA – VE – VC – VR
4	AT – AV – CE – MI – MB – PE – TO – VI
5	BA – BT – FG

3. classi di Rischio (modelli del Veicolo);
4. Valore Assicurato;
5. durata dell'Assicurazione;
6. data di immatricolazione del Veicolo.

▶ 9. A CHI RIVOLGERSI

In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI ENABLIA S.p.A. – Via Roberto Bracco n.6, 20159 MILANO. È possibile aprire i Sinistri contattando telefonicamente il Centro Assistenza Clienti Enablia S.p.A. (Telefono **+39 0230302217** – contatti email: sinistri.sellaleasing@enablia.eu) alla quale devono essere denunciati **tutti i danni al Veicolo assicurato** (questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30).

Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati:

Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;

Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di Veicolo o cambio di Residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'Aderente le eventuali appendici contrattuali;

Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell'Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell'Aderente. Va ricordato che la Polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con SELLA LEASING S.p.A. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI Enablia S.p.A. per avere l'indicazione del riparatore convenzionato più vicino.

IMA SERVIZI S.C.A.R.L. alla quale devono essere richieste le **prestazioni di Assistenza** da parte di chi ne ha diritto.

In caso di Sinistro, per richiedere l'intervento del Servizio Assistenza, l'Assicurato/Aderente **deve rivolgersi sempre e preventivamente** alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 022789 dall'Italia, tel. +39 02 24128863 dall'estero).

Alla Centrale Operativa l'Aderente **deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 7 149 816, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo.** La Centrale Operativa potrà richiedere all'Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'erogazione della prestazione di assistenza.

In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.

▶ 10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/ADERENTE

In caso di Sinistro l'Assicurato/Aderente, entro 3 giorni, deve:

- A. presentare – soltanto in caso di Danno da Furto, Incendio, Atto vandalico – denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.
- B. fornire denuncia scritta a Enablia S.p.A, Via Roberto Bracco n.6 20159 Milano (MI), fax +39 0230302217, e-mail sinistri.sellaleasing@enablia.eu, fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.

In caso di **DANNO TOTALE**, l'Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A) o/e denuncia scritta (v. precedente punto B);
2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.);
3. Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.);
4. Conteggio di risoluzione del Contratto di Locazione Finanziaria (documento fornito da SELLA LEASING S.p.A.);
5. Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA
6. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
7. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità.

In caso di **DANNO PARZIALE**, l'Assicurato/Aderente deve inviare quanto segue:

1. Copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti dal primo capoverso del punto A) e/o denuncia scritta (v. precedente punto B);
2. Copia della fattura di acquisto del Veicolo, ove richiesta (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.);
3. Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo;
4. Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale);
5. Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA;
6. Foto dei danni;

In caso di riparazione necessaria per la circolazione del veicolo l'Assicurato deve presentare la relativa fattura (si applica a tutte le garanzie).

In caso di **FURTO TOTALE**, l'Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. **TUTTE** le chiavi ricevute in dotazione;
3. Originale della carta di circolazione, se disponibile;
4. Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la "Perdita di Possesso" (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.);
5. Copia del Certificato di Proprietà con annotata la "Perdita di Possesso" (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.);
6. Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA;
7. Copia della fattura di acquisto del Veicolo (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.);
8. Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.)
9. Conteggio di risoluzione del Contratto di Locazione Finanziaria per Sinistro (documento fornito da SELLA LEASING S.p.A.);
10. Autodichiarazione attestante l'installazione e lo stato dell'Antifurto al momento del Sinistro, qualora previsto dalle Condizioni di Polizza;
11. Copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità.

In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore Scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di Polizza.

Il Furto del veicolo che deriva da un comportamento gravemente colposo dell'assicurato (i.e. aver lasciato le chiavi nel veicolo) tale da incidere in maniera decisiva nella produzione dell'evento non verrà risarcito, in quanto pacificamente ricompreso nelle ipotesi di danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave.

In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Nel caso di Danno parziale, ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società. Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il Veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

L'Assicurato, inoltre, pena la decadenza del diritto all'Indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.

▶ **11. LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

Nella determinazione dell'ammontare del Danno, nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell'IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge.

Qualora il Veicolo sia concesso in Locazione Finanziaria e venga assicurato IVA compresa, in caso di Danno Totale l'imposta verrà riconosciuta nell'Indennizzo in proporzione ai canoni di Locazione Finanziaria pagati dal conduttore alla data del Sinistro.

A) DANNO TOTALE

In caso di Sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'Indennizzo liquidabile sarà pari al Valore Commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro, aumentato del Valore Commerciale degli Accessori ed Optional, compresi gli Audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché presenti nella fattura d'acquisto. Per la quantificazione degli Accessori e degli Optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo.

È equiparato a Perdita Totale il caso in cui l'ammontare del danno superi il 75% del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto. In caso di perdita totale di Veicoli verificatasi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'Indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di acquisto riportato nella fattura, compresi gli Accessori se presenti. Restano ferme l'applicazione degli Scoperti di cui all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

In ogni caso la liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.

Qualora il valore assicurato risulti inferiore all'effettivo Valore Commerciale del veicolo al momento del sinistro e/o della fattura di acquisto, la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile.

B) DANNO PARZIALE

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del Degrado dovuto a vetustà ed usura desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo, Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro. Non si terrà conto invece del suddetto Degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi 36 mesi. Resta comunque intesa l'applicazione degli Scoperti e/o Franchigie previsti per le singole Garanzie dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

Decorso tale termine, per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo. Qualora il Veicolo abbia subito precedenti Sinistri, la Società per quantificare correttamente il danno, potrà chiedere all'Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.

C) LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO

La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali.

In caso di disaccordo, resta impregiudicata la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

C. TERMINI DI PAGAMENTO:

In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse, mediante bonifico bancario.

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. tramite bonifico bancario.

▶ 12. RELITTO

Qualora il Veicolo danneggiato sia da considerarsi Relitto, l'Aderente dovrà fornire alla Società il certificato di rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del Veicolo per rottamazione. Nel caso in cui l'Aderente decidesse di non rottamare il Relitto la liquidazione verrà effettuata decurtando dall'importo indennizzabile il valore del Relitto quantificato dalla Società.

Protezione dei dati personali

▶ 13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- **A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?**

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Paris 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.com>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer. Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: delequalaprotectiondesdonnees@covea.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

- **Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?**

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:
 - concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
 - realizzare operazioni di attività commerciale;
 - consentire di proporre e gestire i reclami;
 - condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
 - condurre azioni di prevenzione;
 - elaborare statistiche e studi attuariali;
 - combattere la frode in materia di assicurazioni;
 - condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
 - adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

- **Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?**

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

- **Quali sono i diritti di cui disponete?**

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - o la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - o copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano. Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.
- di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati.
- personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- di un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - o in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - o se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - o se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all'indirizzo "delequealaprotectiondesdonnees@covea.fr".

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.

